

N. 00294/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00553/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 553 del 2012, proposto da:

Associazione Regionale Allevatori D'Abruzzo (Ara), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Larcinese, con domicilio eletto presso Giuseppe Avv. Larcinese in L'Aquila, via S.Francesco, 15 - Gignano;

contro

Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Massacesi, Dania Andreina Aniceti, domiciliata per legge in L'Aquila, via Leonardo Da Vinci, 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del verbale di riesame del 06/06/12 emesso dalla commissione di valutazione delle domande di accreditamento con il quale l'amministrazione regionale dichiarava irricevibile l'istanza dell'ara



tesa ad ottenere l'accreditamento e l'iscrizione nell'albo regionale degli organismi che erogano servizi di consulenza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 il dott. Alberto Tramaglino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che le "imprecisioni" contenute nel paragrafo 9 }
dell'avviso pubblico sembrano tali da ingenerare confusione sulla }
consistenza degli oneri imposti agli aspiranti }

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo

Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto dispone l'ammissione con riserva della ricorrente alle successive fasi del procedimento.

Fissa per la trattazione del ricorso l'udienza pubblica del 20 novembre 2013.

Compensa le spese della presente fase cautelare.



La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere

Alberto Tramaglino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

